

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SAN PIETRO IN CARIANO

REGOLAMENTO DI GESTIONE
ED UTILIZZO

APPROVATA CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

n° 53 del 27.12.2017

Art. 1 FINALITÀ

Il centro di raccolta comunale è una struttura finalizzata alla raccolta differenziata dei rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento.

Il presente regolamento stabilisce le norme per la gestione, l'organizzazione e l'accesso al centro di raccolta comunale.

La finalità primaria consiste nell'incentivare la raccolta differenziata dei materiali riciclabili-recuperabili contenuti nei rifiuti urbani, e contestualmente ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata, nonché promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti provenienti da utenze civili, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare si stabiliscono i soggetti abilitati all'accesso al centro di raccolta comunale, i quantitativi massimi di rifiuti conferibili calcolati in funzione della capacità ricettiva della struttura stessa, le modalità di ingresso, le norme di comportamento ed i divieti cui dovranno attenersi gli utenti, le competenze del personale addetto al centro di raccolta comunale, il sistema sanzionatorio.

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di San Pietro in Cariano con il presente regolamento intende disciplinare le modalità di gestione e di utilizzo:

- del centro di raccolta comunale situato nell'area di in loc. Ossan, su di una superficie di mq. 4.000 di cui 3.000 operativi,
- di ogni altro centro di raccolta comunale che il Comune di San Pietro in Cariano intenderà realizzare ed attivare.

Art. 3 DEFINIZIONI E MODALITÀ DI GESTIONE

In relazione alle successive disposizioni e norme i termini sono utilizzati così come successivamente descritti.

Centro di raccolta comunale: area custodita durante gli orari di apertura, recintata e attrezzata, destinata al conferimento di frazioni recuperabili dei rifiuti urbani e assimilabili, comprese altre tipologie di cui si rendesse utile o necessaria la raccolta.

Ente gestore: Il soggetto (Ditta o Associazione di volontariato) incaricato dal Comune di San Pietro in Cariano che esegue il servizio di gestione (custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell'Ecocentro, in assenza di tale incarico il soggetto gestore coincide con la stessa Amministrazione Comunale. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta comunale dovrà essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modifiche, nella categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani" di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Referente Tecnico per il Centro di Raccolta Comunale: il soggetto responsabile del funzionamento del centro di raccolta comunale e della gestione dello stesso nel rispetto della normativa vigente.

Operatore Addetto al Centro di Raccolta Comunale: il soggetto o i soggetti incaricati dal Responsabile del centro di raccolta comunale, o direttamente dall'Ente Gestore, delle operazioni di custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del centro di raccolta comunale ed al ricevimento degli utenti.

Il Comune di San Pietro in Cariano per il corretto funzionamento del centro di raccolta comunale, può avvalersi del servizio di ditte esterne, le quali metteranno a disposizione uno o più addetti,

denominato/i Operatori Addetti al Centro di Raccolta Comunale, i quali dovranno espletare le proprie mansioni nel rispetto di tutti i criteri dettati dalle norme del presente Regolamento.

Art. 4 OPERATORI ADDETTI

1. Operatore Addetto al centro di raccolta comunale:
 - È il personale preposto alla custodia e manutenzione del centro di raccolta comunale, nonché al controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza;
 - Il personale preposto per la custodia, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento del centro di raccolta comunale ed al ricevimento degli utenti;
2. Gli Operatori Addetti al centro di raccolta comunale devono, su richiesta dell'utenza, dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.
3. Gli Operatori Addetti al centro di raccolta comunale devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento e pertanto hanno l'obbligo di:
 - Essere reperibili tramite telefono cellulare durante le ore di apertura del Centro di raccolta; sarà cura del gestore, nel caso sia ditta esterna, fornire i numeri telefonici di riferimento ed un numero di fax e un indirizzo e-mail ove recapitare le comunicazioni relative al servizio,
 - Assicurarsi che chi conferisce i propri rifiuti presso il centro di raccolta comunale sia titolato ad utilizzare l'ecocentro (es: autorizzazione e tessera attiva per utenze non domestiche mentre per utenze domestiche la lettura del codice fiscale) Deve essere iscritto a ruolo tari. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'ufficio ecologia ed ambiente,
 - Richiedere, ai soggetti che effettuano il conferimento dei rifiuti, l'esibizione dell'autorizzazione al Conferimento rilasciata dal Responsabile del Servizio Ecologia, per i casi ove essa è espressamente prevista;
 - Annotare nel registro appositamente predisposto dall'Ente Gestore, gli utenti che giornalmente usufruiscono del servizio nonché le tipologie di rifiuti conferiti;
 - Compilare la scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta per le utenze non domestiche prevista dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - Segnalare ogni eventuale infrazione o inosservanza delle presenti norme al Responsabile del Servizio Ecologia;
 - Negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenta le caratteristiche adeguate al recupero o smaltimento cui dovrà essere destinato;
 - Provvedere alla pulizia del centro ed alla manutenzione ordinaria delle attrezzature, dei contenitori di raccolta dei rifiuti del piazzale, nonché della recinzione perimetrale e dei locali di servizio ed uffici dedicati alle attività del personale stesso del centro di raccolta comunale;
 - Provvedere a segnalare tempestivamente eventuali anomalie e disfunzioni al fine di consentire l'intervento delle ditte specializzate incaricate delle operazioni di manutenzione straordinaria;
 - Qualora previsto, conservare gli eventuali formulari di trasporto previsti dall'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006;
4. Gli operatori addetti al Centro di Raccolta Comunale devono provvedere:
 - Alla custodia, pulizia, manutenzione del sito tramite:
 - a. L'apertura negli orari prestabiliti,
 - b. La pulizia dell'area e della zona d'ingresso,
 - c. La manutenzione minuta dei materiali in dotazione;
 - Alla tempestiva comunicazione al Tecnico Responsabile del centro di raccolta comunale, entro la fine del turno di lavoro:
 - a. delle necessità di travaso dei contenitori di raccolta,
 - b. di eventuali problemi, riscontri e di tutto quanto altro necessario al corretto svolgimento della attività,
 - c. delle consegne dei rifiuti da asportare con urgenza;
 - Accogliere i singoli utenti con cortesia,
 - Indicare le modalità di consegna,

- Collaborare allo scarico se si evidenzia la necessità,
 - Offrire agli utenti opuscoli in dotazione, se provvisti.
5. Nel centro di raccolta comunale è vietato:
- a. Conferire rifiuti e materiali diversi da quelli autorizzati dagli organi competenti,
 - b. Il conferimento al di fuori degli orari di apertura, salvo diverse disposizioni,
 - c. Il deposito all'esterno dei previsti contenitori e box di raccolta,
 - d. Il deposito all'esterno dell'area di pertinenza,
 - e. La cernita del materiale conferito,
 - f. Ogni forma di commercio e permuta,
 - g. La consegna dei rifiuti ad imprese diverse da quelle autorizzate,
 - h. All'operatore addetto della gestione del centro di raccolta comunale è vietato di invitare e/o di accettare visite di familiari, amici e/o comunque terzi presso il centro di raccolta comunale stesso.

Art. 5 ORARI DI APERTURA ED ACCESSO

Il centro di raccolta comunale è un'area recintata e custodita, con orari di apertura stabiliti dal Comune di San Pietro in Cariano nel provvedimento autorizzativo.

In tali orari è garantita la presenza di almeno un operatore addetto alla custodia, pulizia, manutenzione, controllo dei materiali, collaborazione ed aiuto agli utenti.

L'accesso al centro di raccolta comunale è consentito agli utenti di rifiuti ammessi, nei soli orari di apertura.

I rifiuti devono essere opportunamente separati, conferiti negli appositi contenitori di raccolta con ordine e senza creare intralcio agli altri utenti.

E' fatta salva la facoltà del Comune di modificare anche temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del centro di raccolta comunale al fine di migliorare il servizio.

Art. 6 MODALITA' DI UTILIZZO

Il cittadino che si rivolge al servizio deve conferire a propria cura i materiali negli appositi contenitori e il personale di sorveglianza è a disposizione per tutte le informazioni necessarie.

Il personale di sorveglianza ha facoltà di chiedere al cittadino-utente di aprire pacchi e involucri per verificare che vi siano materiali consentiti. Nel caso che venga individuato materiale non conforme alle prescrizioni di raccolta, il cittadino viene invitato a separare il materiale stesso e a conferirlo correttamente.

Il materiale voluminoso e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore deve essere rotto, piegato e pressato in modo da ridurre al minimo l'ingombro dello stesso.

Non possono in ogni caso essere conferiti, al di fuori della tipologia riferita comunque a produzione di tipi ed entità familiare, rifiuti speciali o tossici nocivi o contenenti impurità o anche solo tracce di sostanze tossiche o nocive.

Non possono essere asportati rifiuti fuori dal centro di raccolta comunale.

Art. 7 RIFIUTI AMMESSI ALL'ECOCENTRO

Possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale solo i rifiuti prodotti nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano da utenze domestiche e da utenze non domestiche per i rifiuti assimilabili agli urbani. Possono conferire al centro di raccolta comunale (previa autorizzazione del Comune) solo le aziende domiciliate ed esercenti attività nel territorio comunale, se iscritte ai ruoli TARI, e solo per i quantitativi che saranno autorizzati dall'Ufficio Ecologia del Comune.

Non vengono accettati rifiuti pericolosi provenienti da attività artigianali e industriali in quanto residui dell'attività stessa e quindi non aventi caratteristica di assimilabilità (ad esempio: vernici da

carrozzerie e verniciatori, inchiostri da stamperie, rifiuti chimici di laboratori, artigiani, industrie, neon da imprese di manutenzione).

La zona dei RUP (rifiuti urbani pericolosi) deve essere delimitata ed accessibile. Tutti i conferimenti di RUP devono essere sempre controllati dall'operatore addetto alla custodia, che provvederà direttamente alla corretta immissione dei relativi contenitori di raccolta, facendosi aiutare dal conferente in caso di materiali pesanti.

I RUP devono essere consegnati in barattoli ben chiusi preferibilmente quelli di origine.

ART. 8 RIFIUTI AUTORIZZABILI

Sono autorizzabili le tipologie di rifiuti identificati attraverso il CER (codice rifiuto europeo) e riportate nel seguente elenco:

- imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
- imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
- imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
- imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
- imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
- imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
- contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*)
- rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
- rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
- frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
- abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
- solventi (codice CER 20 01 13*)
- acidi (codice CER 20 01 14*)
- sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
- prodotti fotochimici (20 01 17*)
- pesticidi (CER 20 01 19*)
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
- rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
- oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
- oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
- vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
- detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
- detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
- farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
- batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*)
- rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
- rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
- rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
- sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
- ingombranti (codice CER 20 03 07)
- cartucce toner esaurite (20 03 99)
- rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
- toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18)
- imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
- imballaggi in materia tessile (codice CER 15 01 09)
- pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16.01.03)
- filtri olio (codice CER 16 01 07*)

- componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16)
- gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico) (codice CER 16 05 04* codice CER 16 05 05)
- 40. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 01 07)
- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04)
- batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34)
- rifiuti prodotti dalla pulizia di camini (solo se provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 41)
- terra e roccia (codice CER 20 02 02)
- altri rifiuti non biodegradabili (codice CER 20 02 03)

I rifiuti conferibili nel centro di raccolta comunale sono quelli presenti nell'autorizzazione a firma del responsabile di settore preposto sempre se presente il servizio presso il centro di raccolta, in quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio e con la capacità ricettiva della struttura stessa.

Tutti i materiali devono essere conferiti, in modo selezionato dall'utenza entro gli appositi contenitori ed aree, individuati con apposita cartellonistica.

I rifiuti possono essere conferiti in misura non superiore a quella che normalmente produce un nucleo familiare ed in ogni caso con la capacità ricettiva del centro di raccolta comunale.

L'autorità comunale può indicare, se lo ritiene necessario, i limiti di conferimento dei rifiuti nei casi in cui venga superata la capacità di smaltimento degli stessi da parte delle strutture del centro di raccolta comunale o risulti compromessa l'economicità della gestione del servizio.

ART. 9

SOGGETTI ABILITATI ALL'ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

L'accesso al centro di raccolta comunale è consentito solamente:

- a tutte le utenze domestiche iscritte ai ruoli TARI dietro presentazione del documento di identificazione, dotate di tessera, card e simili fornite all'uopo dal Comune, con le limitazioni stabilite al precedente Art. 8;
- a tutte le utenze non domestiche, in possesso dell'autorizzazione comunale rilasciata appositamente dall'Ufficio Ecologia, iscritte ai ruoli TARI dietro presentazione del documento di identificazione, o tessera, card e simili fornite all'uopo dal Comune, con le limitazioni stabilite dall'autorizzazione comunale;
- a soggetti di cui ai casi particolari, così come previsto dall'art. 7;
- alle ditte incaricate del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti raccolti presso il centro di raccolta comunale esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- al personale comunale e al personale addetto al centro di raccolta comunale, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- alle figure di responsabilità e di vigilanza sul corretto funzionamento del centro di raccolta comunale.

ART. 10

CASI PARTICOLARI DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

I soggetti non iscritti a ruolo, che devono conferire rifiuti per conto di terzi iscritti a ruolo (es: terzi che si prestano a titolo di favore a trasportare rifiuti di un cittadino iscritto con mezzi più capaci, ecc...) potranno accedere al centro di raccolta comunale e conferire i rifiuti solo se sono accompagnati dall'utente produttore di rifiuti munito della documentazione di cui all'art. 9.

I rifiuti raccolti nell'ambito di interventi comuni a più utenze iscritte a ruolo (es: il verde di giardini condominiali, altri rifiuti derivanti da interventi condominiali su parti comuni, ecc...), potranno essere consegnati da una singola utenza per conto di tutti i condomini, fornendo all'operatore addetto al centro di raccolta comunale la documentazione di cui all'art. 9 e le informazioni utili all'inquadramento della fattispecie (dati personali, dati del condominio). L'operatore addetto al centro di raccolta comunale provvederà a farne segnalazione al Gestore del Servizio e al Comune. Resta inteso che le ditte erogatrici di servizi presso utenze condominiali devono provvedere a smaltire autonomamente i rifiuti prodotti presso le utenze stesse, in quanto considerati come loro prodotto ai sensi di legge.

L'eventuale conferimento di rifiuti prodotti dalle associazioni senza scopo di lucro, con sede nel territorio comunale, iscritte all'albo comunale delle associazioni e non iscritte a ruolo TARSU secondo i casi definiti dal regolamento di riferimento, limitatamente alle tipologie e quantità indicate all'art.8 per le utenze domestiche, dovrà essere oggetto di specifica singola autorizzazione da richiedere al bisogno per iscritto presso l'Ufficio Ecologia del Comune. La singola autorizzazione al conferimento, qualora ne ricorrano i presupposti, verrà rilasciata per iscritto all'associazione richiedente.

ART. 11 NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

Durante il conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale è fatto obbligo di rispettare le direttive del personale di sorveglianza, attenendosi alle indicazioni fornite, rispettando la cartellonistica, gli altri utenti ed esibendo la documentazione richiesta.

In caso di comportamenti scorretti che possano mettere in pericolo l'incolumità fisica delle altre persone presenti, l'operatore incaricato della gestione potrà allontanare l'utente indisciplinato senza che questi possa in nessun caso rivalersi.

In particolare gli utenti devono ottemperare ai seguenti obblighi / divieti:

- obbligo di essere in possesso della documentazione di cui all'art. 9. Nessun utente, anche se il conferimento dovesse avvenire a piedi o con mezzo diverso dall'automobile, il furgone o l'autocarro, potrà accedere senza documentare il proprio ingresso.
- obbligo di esibire la documentazione di cui all'art. 9 su richiesta dell'operatore addetto alla gestione del centro di raccolta comunale;
- obbligo, qualora abbiano provocato l'imbrattamento del suolo, a provvedere direttamente alla pulizia dell'area;
- divieto assoluto di accedere al centro di raccolta comunale al di fuori degli orari di apertura indicati, o senza l'autorizzazione;
- divieto assoluto di scaricare rifiuti differenti da quelli previsti all'interno dell'autorizzazione del centro di raccolta
- divieto assoluto di scaricare rifiuti differenti da quelli previsti all'interno dell'autorizzazione (per quanto riguarda le utenze non domestiche);
- divieto assoluto di conferire le seguenti tipologie di rifiuto (elenco indicativo e non esaustivo):
 - rifiuti speciali o pericolosi di provenienza non domestica che per legge le ditte devono smaltire per proprio conto:
 - amianto / eternit
 - lana di roccia
 - parti di automobili o veicoli a motore (anche disassemblate)
 - rifiuti dalla pulizia dei condensagrassi
 - nafta e benzina e simili
- divieto di immissione di rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori;
- divieto di occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
- divieto assoluto di abbandonare rifiuti all'esterno del centro di raccolta comunale, all'esterno dei contenitori ed al di fuori degli spazi dedicati;
- divieto assoluto di asportare rifiuti dai contenitori e di effettuare qualsiasi operazione di cernita e/o recupero e/o commercializzazione dei rifiuti medesimi;
- divieto di stazionamento presso il centro di raccolta comunale oltre il tempo strettamente necessario ad eseguire le operazioni di scarico dei materiali conferiti;

- divieto di stazionamento presso il centro di raccolta comunale (sia all'interno che sull'area di pertinenza esterna) in particolare al fine di pubblicizzare la propria attività, effettuare vendite e/o lavorazioni ambulanti, praticare l'accattonaggio ecc.;
- divieto di arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel centro di raccolta comunale;

Il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche e soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito, o la sua collocazione all'interno del carico, fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo.

- ART. 12 – CONTROLLI

Gli addetti di cui agli art.li 3 e 4, il personale tecnico comunale e gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni che essi ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, il Comune attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dell'identità dei responsabili, ai quali successivamente saranno addebitate le spese sostenute per provvedere allo sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

ART. 13 DANNI E RISARCIMENTI

In caso di manovre errate da parte dell'utenza o del personale delle ditte autorizzate nell'attività di presa carico dei rifiuti, ovvero di atti dolosi e colposi, che arrechino danni alle strutture del centro di raccolta comunale, il Soggetto Gestore, previa comunicazione informativa al Comune, procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile del danno.

Il Comune ed il Soggetto Gestore del centro di raccolta comunale non rispondono in alcun modo delle azioni dell'utente che arrechino danno a terzi.

ART. 14 REGIME SANZIONATORIO

Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 152, salvo che il fatto non sia disciplinato da Leggi dello Stato o normative speciali e che costituisca reato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti.

Spetta in via prioritaria al Servizio di Polizia Locale nonché agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Giudiziaria il compito di applicare le sanzioni di cui al presente articolo, in osservanza di quanto disposto dal Capo I, II, III della L. 689/1981.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dalla vigente normativa in materia di rifiuti urbani e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalla Regione Veneto.

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.